

Lo prevede la bozza di riforma del fondo garanzia. Riassicurazione riservata alle sole aziende

Blindato il credito alle imprese

Controgaranzia nei casi di doppio default di pmi e confidi

DI CINZIA DE STEFANIS

Con la riforma del fondo di garanzia pmi allo studio del dicastero dello sviluppo economico viene definitivamente chiarita la differenza tra controgaranzia (in senso proprio) e riassicurazione (richiesta dai confidi al fondo).

Il fondo statale interverrà con la controgaranzia in caso di doppio default dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante cioè i confidi.

Invece, nel caso della riassicurazione il reintegro da parte del fondo, avverrà nei limiti della misura di copertura, a favore della sola impresa beneficiaria incapace di soddisfare le proprie obbligazioni, sulla base di quanto già liquidato dai soggetti garanti (i confidi) ai soggetti finanziatori (cioè le banche).

Come già anticipato da *ItaliaOggi* (il 18 novembre scorso) le classi in cui le imprese verranno divise saranno cinque; ad ognuna di esse verrà riconosciuta una misura di copertura della riassicurazione richiesta dai confidi al fondo diversa a seconda della percentuale di garanzia.

Queste alcune delle novità che emergono dalla lettura del decreto sulla riforma del fondo di garanzia pmi attualmente all'esame del ministero dell'economia.

MISURE DI COPERTURA DELLA RIASSICURAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO E AL RATING. Alla quinta classe non verrà riconosciuto l'accesso alla garanzia statale. La quarta classe (si veda tabella in pagina) avrà una copertura della riassicurazione del 60% sui finanziamenti brevi (cioè fino a 36 mesi) e del 64% per i finanziamenti oltre i 36 mesi. Nella terza classe le imprese avranno una copertura pari al 50% per i finanziamenti fino a 36 mesi e un 64% per quelli oltre i 36 mesi. Nella seconda la copertura della riassicurazione sarà pari al 40% per i finanziamenti fino a 36 mesi e del 60% per quelli oltre i 36 mesi. Nella prima le coperture saranno pari al 30% per finanziamenti fino a 36 mesi e 50% per quelli oltre i 36 mesi. Stessa copertura



Le nuove coperture della riassicurazione

Classe di merito del credito del soggetto beneficiario	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi mini bond) con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Capitale di rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, anche nuova Sabatini Operazioni finanziarie concesse a start-up innovative, incubatori certificati e pmi innovative	Operazioni finanziarie concesse a nuove imprese microcredito operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 35.000 euro)
1	30% (0% nel caso di finanziamenti a breve termine)	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	

Fonte: ministero dello sviluppo economico

riassicurativa da parte del fondo statale invece dalla prima alla quarta classe e fissata al 64% del credito bancario garantito, invece, per le nuove imprese e i finanziamenti per investimenti (compresa la Sabatini-ter), per le operazioni finanziarie concesse a favore di start-up innovative, di incubatori certificati e di pmi innovative e per le operazioni finanziarie concesse alle nuove imprese microcredito. Stessa tipologia di sistema, con identica copertura della riassicurazione del fondo dalla prima alla quarta classe di appartenenza, e stabilita al 30% per finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi mini bond) con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno. E al 50% la copertura riassicurativa per il capitale di rischio.

LE NOVITÀ DELLE COPERTURE. Dalla lettura delle nuove misure di copertura (si veda tabella in pagina) emerge un riequilibrio delle coperture tra garanzia diretta (si veda *ItaliaOggi* del 23 novembre scorso) e riassicurazione, tuttavia, non ancora pienamente raggiunto per la necessità, in questa fase economica ancora delicata, di dare il massimo sostegno agli investimenti e alle nuove imprese e il riconoscimento di una maggiore flessibilità di intervento dei confidi, per effetto della possibilità di combinare la misura della garanzia da loro prestata alla banca con la percentuale di riassicurazione richiesta al fondo, che può rappresentare una importante leva anche per la definizione di nuove politiche commerciali e di relazione con il sistema bancario.